

STATUTO

ALTROCHE' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALPIGNANO TO VIA MARCONI 44
Numero REA: TO - 1020007
Codice fiscale: 09044580018
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-07-2018 - Statuto completo	2
--	---

196/2003, il trattamento dei suoi dati personali per le finalità della redazione e della conservazione del presente atto.

Del che richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, in parte dattiloscritto da persona fida e per il resto scritto a mano da me su pagine intere tre e linee venti della quarta pagina di un foglio che leggo al comparente che lo approva e con me lo firma ad ore 19,30 (diciannove e trenta)

In originale firmato: Bo Fabrizio-Francesco Terrone Notaio.

Allegato B) all'atto 6827-5544 rogito Notaio Francesco Terrone

STATUTO

della Cooperativa ALTROCHE '

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1 - Denominazione - E' costituita una società cooperativa denominata "ALTROCHE' - società cooperativa sociale".

Alla società si applicano le disposizioni delle leggi speciali sulle Cooperative, del codice civile, le norme delle cooperative sociali ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381, le norme della legge 3 aprile 2001 n. 142 e del D.lgs 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni e le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

La Cooperativa è di diritto un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale onlus ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 2 - Sede - La Cooperativa ha sede legale in Alpignano (TO)

all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dal consiglio di amministrazione e non comporterà modifica dello statuto.

Il consiglio di amministrazione della società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero purché in Europa, mentre l'istituzione di sedi secondarie è di competenza dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 3 - Durata - La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 4 - Scopo e oggetto - La Cooperativa persegue la funzione sociale, lo scopo e i principi mutualistici senza fini di speculazione privata previsti dall'art. 45 della Costituzione.

La cooperativa si propone con spirito mutualistico e senza fini speculativi lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, nonché tramite lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate così come previsto dall'art.

1 lettera a) e lettera b) della Legge 381/91, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa inoltre intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la

prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali e tramite l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale di soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4, L. 381/91.

I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone quindi di svolgere la propria attività caratteristica prevalentemente a favore dei propri soci cooperatori in modo da far conseguire agli stessi occasioni di lavoro e di inserimento lavorativo e una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

La Cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori.

La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521, comma secondo, del codice civile, può svolgere la propria attività caratteristica anche con terzi non soci.

Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

La Cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico e agli interessi e ai requisiti dei propri soci cooperatori ha per oggetto, le attività di seguito elencate:

Con riferimento alle attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della L. 381/91 e ss.mm.ii.:

- a) le attività educative rivolte a minori (in condizioni di disagio e non) attraverso la produzione e la gestione di servizi educativi, assistenziali, scolastici per conto proprio o di Enti pubblici e privati;
- b) la produzione e la gestione di servizi sociali, culturali, di animazione per conto proprio o di Enti pubblici e privati
- c) la produzione e la gestione, per conto proprio o di Enti pubblici e privati, di servizi turistici, purchè relativi agli ambiti del turismo responsabile; del turismo sociale, del turismo rivolto a soggetti svantaggiati e/o anziani, attraverso la gestione di servizi di orientamento, accompagnamento ed assistenza; del turismo rivolto a minori; le prestazioni proprie delle colonie marine, montane e campestri (comprendendo la somministrazione di vitto, indumenti, medicinali e tutte le relative prestazioni assistenziali e accessorie);
- d) la produzione di spettacoli artistici (musicali, teatrali, cinematografici) di

pubblicazioni editoriali, di installazioni e mostre fotografiche e d'arte, di manifestazioni ricreative o che comunque coinvolgano la cittadinanza, per conto proprio o di Enti pubblici e privati;

e) la promozione di eventi sportivi e la gestione di servizi legati allo sport rivolti in modo particolare ai minori e a soggetti in condizioni di disagio, per conto proprio o di Enti pubblici e privati

f) la gestione di strutture socio-assistenziali sanitarie

g) la promozione e l'organizzazione della formazione professionale dei soci e dei dipendenti tramite corsi, conferenze, studi e ricerche tendenti a facilitare l'avviamento al lavoro delle persone svantaggiate, nonché la preparazione di operatori al fine di maturare profili idonei a intervenire in modo qualificato sull'integrazione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati;

h) la promozione del territorio sede della cooperativa attraverso tutte le attività previste nei punti precedenti e in modo particolare attraverso azioni tese alla promozione ed alla diffusione di una cultura di salvaguardia e rispetto dell'ambiente.

In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della L. 381/91 e ss.mm.ii. come sopra dettagliate, la cooperativa si propone di provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b) della L. 381/91 e ss.mm.ii., nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente, sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, quali per esempio:

a)l'organizzazione e la gestione di lavori di pulizia, igienizzazione, sanificazione,

disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e ogni altra attività simile;

b)l'organizzazione e la gestione di lavori di giardinaggio e falciatura sia manuale che

meccanizzata oltre che la realizzazione e la manutenzione di aree verdi;

c)la gestione di locali pubblici, spazi espositivi, luoghi di incontro, impianti sportivi per conto proprio o di Enti pubblici e privati;

d)la gestione di strutture residenziali (alberghiere, case di vacanza, bed and breakfast, agriturismi) locali e attività destinati alla ristorazione per conto proprio o di Enti pubblici e privati;

La società potrà inoltre organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative e assistenziali atte a diffondere i principi della solidarietà e della responsabilità sociale, per il miglioramento delle condizioni di vita, sociali, culturali ed economiche delle persone in condizioni di svantaggio - sia esso di natura psico fisica o socio culturale ed economica - e delle loro famiglie. L'integrazione lavorativa di persone svantaggiate vedrà coniugate le competenze inerenti le attività di cui alla lettera a) con quelle inerenti la lettera b), comma 1, art. 1, L. 381/91, consentendo ai lavoratori svantaggiati di migliorare le proprie professionalità ottenendo una concreta opportunità lavorativa e di integrazione sociale attraverso un ruolo attivo e l'indipendenza economica.

Le differenti attività di cui alle precedenti lettere a) e b) - anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre

1991, n. 381 - avverranno con gestioni amministrative separate.

La cooperativa potrà svolgere tutte le attività su esposte in territorio italiano o estero.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di Enti pubblici e privati.

La cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

La società potrà, in via secondaria, per il raggiungimento degli scopi sociali:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;
- assumere interessenze e partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura, anche con qualifica di impresa sociale, e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale;
- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto

sociale e senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi

- aderire a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 septies C.C.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni

TITOLO II - SOCI COOPERATORI

ARTICOLO 5 - Numero e requisiti - Il numero dei soci cooperatori è illimitato e comunque non può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa o che comunque abbiano una capacità effettiva di lavoro, attitudini, competenze e specializzazioni necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

La cooperativa può ammettere come soci - compatibilmente con il loro stato soggettivo - le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/1991. Esse rappresentano almeno il trenta per cento dei lavoratori della divisione aziendale finalizzata all'inserimento lavorativo.

La condizione di svantaggio deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione. I relativi dati dovranno essere tutelati e trattati come dati personali sensibili.

Possono inoltre essere ammessi soci cooperatori speciali persone fisiche ai sensi dell'art. 10 del presente statuto.

Possono essere ammessi soci cooperatori volontari persone fisiche che prestano la loro opera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 381/1991. Il numero dei soci cooperatori volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono essere ammessi come soci cooperatori ai sensi dell'art. 11) della legge 8 novembre 1991 n. 381 anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa.

Ai sensi dell'art. 2527, secondo comma, C.C. non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quelle della cooperativa. A tal fine, il consiglio di amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

L'ammissione a socio è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

ARTICOLO 6 - Domanda - Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare domanda al consiglio di amministrazione indicando:

- a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita, domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventuale numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o altri Registri;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;
- c) l'obbligo di prestare il proprio lavoro in cooperativa in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché la quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa
- d) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale;
- e) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo statuto della società nonché alle delibere già legalmente adottate dagli organi sociali, nonché ai regolamenti interni
- f) la dichiarazione di non svolgere attività in concorrenza con quella della cooperativa
- g) la dichiarazione se intende essere ammesso alla categoria di cui all'art. 10 del presente statuto.

ARTICOLO 7 - Procedura di ammissione - Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità e la rispondenza della domanda al precedente art. 5, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art. 2528 del

codice civile e deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura del consiglio di amministrazione nel libro dei soci.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti.

Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ARTICOLO 8 - Versamento della quota sociale - Ottenuta l'ammissione, il socio deve sottoscrivere la quota dichiarata sulla domanda di ammissione.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo delle quote, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Il versamento delle quote sottoscritte deve essere effettuato con le seguenti modalità:

- il 25% (venticinque per cento) entro un mese dall'ammissione
- la restante parte secondo le dilazioni deliberate dal Consiglio di amministrazione

Il conferimento può essere eseguito anche con beni in natura

La qualità di socio risulterà esclusivamente dal libro soci.

ARTICOLO 9 - Diritti ed obblighi dei soci cooperatori - I soci cooperatori hanno i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla legge.

I soci lavoratori, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile 2001 n. 142, concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione

I soci cooperatori sono obbligati:

- a sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui importo non potrà essere inferiore nè superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi;
- a versare la tassa di ammissione determinata dal Consiglio di amministrazione e non rimborsabile;
- a versare il sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 del codice civile con le modalità e per l'importo annualmente determinati dall'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;
- a comunicare tempestivamente ogni cambio di indirizzo
- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci cooperatori partecipano alla vita sociale e cooperano all'attuazione dello scambio mutualistico ed all'incremento dell'attività sociale.

ARTICOLO 10 - Soci speciali - Il consiglio di amministrazione, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, ammette i nuovi soci cooperatori nella speciale categoria dei soci di cui al terzo comma dell'art. 2527 c.c..

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale,

ovvero

b) al loro inserimento nell'impresa

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- nel caso di cui al punto a): coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;

- nel caso di cui al punto b): coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di cinque anni;

- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

I soci speciali hanno diritto di partecipare alle assemblee ed esercitano il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio; non possono rappresentare in assemblea altri soci, non possono essere eletti amministratori e non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 C.C.

I soci speciali devono adempiere ai doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero devono rispettare gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale ed hanno i doveri previsti per i soci cooperatori ordinari in quanto compatibili.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ed inoltre per evidente inidoneità manifestatasi durante il periodo di formazione o inserimento.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente statuto

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri di cui innanzi. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto

Per ogni altro aspetto di disciplina dei soci speciali si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per i soci ordinari.

ARTICOLO 11 - Scioglimento del rapporto sociale - La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e nel caso di persona giuridica per estinzione.

ARTICOLO 12 - Recesso - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione
- il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere motivato.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare la sussistenza dei motivi che legittimano il recesso.

Modalità ed effetti del recesso sono regolati dall'art. 2532 C.C..

Il recesso non può essere parziale.

In caso di recesso, il rapporto mutualistico si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 13 - Esclusione - L'esclusione è deliberata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione
- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società
- che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, cagioni alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;
- che venga condannato per reati con sentenza penale passata in giudicato;
- che svolga in proprio imprese in concorrenza con quelle della società;
- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale;
- che non sia più in grado di svolgere l'attività lavorativa
- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento

Può inoltre essere deliberata l'esclusione del socio iscritto nella categoria speciale di cui al precedente art. 10 che non abbia rispettato i doveri inerenti la formazione prevista, non conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa.

Ricorrendo una delle suddette cause, l'esclusione è deliberata dal Consiglio di amministrazione, il quale ne dà immediata comunicazione al socio escluso; quest'ultimo può attivare le eventuali azioni legali entro sessanta giorni dalla suddetta comunicazione.

Sulle controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati in materia di recesso ed esclusione sono attivabili le procedure arbitrali di cui all'art. 33 del presente statuto.

L'esclusione produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione della relativa deliberazione; il consiglio di amministrazione è obbligato ad annotare tempestivamente l'avvenuta esclusione, una volta che questa sia divenuta efficace, nel libro soci.

L'esclusione determina, altresì, lo scioglimento dei rapporti mutualistici pendenti.

ARTICOLO 14 - Morte - In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al

successivo articolo.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ARTICOLO 15 - Rimborso della quota - I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate ed eventualmente rivalutate mediante aumento gratuito entro i limiti previsti dall'art. 7 della legge n. 59/1992, ed eventualmente aumentato ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice civile mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ristorno.

La liquidazione non comprende il sovrapprezzo.

La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi dell'art. 2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operante, limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato mediante aumento gratuito entro i limiti previsti dall'art. 7 della legge n. 59/1992, ed eventualmente aumentato ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice civile mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ristorno, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere corrisposto in più rate nel caso ed in osservanza dell'articolo 2535 del codice civile relativamente alla quota assegnata a titolo di ripartizione di ristorni (solo 2545 sexies C.C.). In tal

caso il consiglio di amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, dilazionare il rimborso fino a 5 (cinque) anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate, con la corresponsione dei relativi interessi legali.

Le quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera del consiglio di amministrazione, a riserva straordinaria.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa è responsabile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.

ARTICOLO 16 - Quote e trasferimento delle quote - Le quote sono sempre nominative.

Le quote sociali non possono essere cedute dai soci cooperatori e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la cessione non è autorizzata dal consiglio di amministrazione e si applica l'art. 2530 del codice civile.

ARTICOLO 17 - Strumenti finanziari - La cooperativa, con delibera dell'assemblea, potrà emettere titolo di debito nonché strumenti privi di diritti di amministrazione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e a investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e 111-octies delle disposizioni attuative.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, saranno stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario, le modalità di circolazione, i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi, il termine di scadenza e le modalità di rimborso. La deliberazione

dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli. L'assemblea speciale dei possessori dei titoli summenzionati è disciplinata dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le disposizioni del presente statuto.

TITOLO III - PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 18 - Patrimonio - Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori il cui valore non potrà essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525 del codice civile
- b) dalla riserva legale;
- c) dalla riserva straordinaria
- d) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del codice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i soci durante la vita della cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

ARTICOLO 19 - Bilancio - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio con il conto economico e la nota integrativa da compilarsi con criteri di oculata prudenza

ed applicando le norme legali e tributarie. Le relazioni al bilancio del consiglio di amministrazione e dei sindaci, se nominati, debbono indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2545 del codice civile. Gli amministratori e i sindaci, se nominati, hanno l'obbligo di documentare nella nota integrativa al bilancio la condizione di prevalenza cioè lo svolgimento dell'attività della cooperativa prevalentemente in favore dei soci, ai sensi degli artt. 2512 e 2513 C.C..

ARTICOLO 20 - Utili - In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo art. 21 e del Regolamento Interno e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla legge;
- b) una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per cento) ai sensi dell'art. 8 Legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) a ripartizione dei ristorni
- e) ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare in ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- f) a eventuale remunerazione degli strumenti finanziari

g) a riserva straordinaria;

h) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;

i) una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutualistici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazione di scopi sociali prescelti dall'Assemblea.

ARTICOLO 21 - Ristorni - L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati tenendo conto a tal fine degli scambi mutualistici risultanti dal bilancio di esercizio approvato, del valore della prestazione mutualistica offerta a ciascun socio cooperatore e dell'eventuale vantaggio mutualistico attribuito al medesimo socio cooperatore contestualmente all'effettuazione dello scambio mutualistico nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

L'ammontare del ristorno in nessun caso può essere superiore al valore della prestazione mutualistica usufruita dal socio cooperatore e in generale i risultati complessivi di esercizio erogabili ai soci in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici non possono superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attività svolta con i soci cooperatori.

La cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività con i soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e

quantità degli scambi mutualistici intrattenuti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal Regolamento Interno della società, che stabilisce i criteri di ripartizione, i quali devono considerare le ore lavorate e l'inquadramento professionale.

I ristorni potranno essere ripartiti tra i soci cooperatori che intrattengano rapporti mutualistici con la cooperativa, tenendo conto della quantità e della qualità degli scambi mutualistici, ed in particolare facendo riferimento alla misura dei compensi assegnati ai soci lavoratori in base alle rispettive qualifiche (che riflettono sia la quantità delle ore lavorate durante l'anno, sia il valore delle rispettive prestazioni lavorative), e sulla base dei suddetti compensi proporzionalmente distribuire i ristorni.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi dovuti ai sensi dell'art. 3, comma 1, e comma 2, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio in forma liquida o mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO IV - REQUISITI DI MUTUALITA' PREVALENTE

ARTICOLO 22 - In conformità dell'art. 2514 C.C.:

- E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

- E' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento della cooperativa è obbligatoria la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i

dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59.

Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate, qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI

ARTICOLO 23 - Sono organi della società:

- 1.l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente
- 3.il Collegio Sindacale, se nominato;
- 4.il Revisore.

ARTICOLO 24 - Assemblea dei soci - Le decisioni di competenza dei soci sono adottate con metodo assembleare.

L'assemblea è costituita da tutti i soci.

CONVOCAZIONE. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e da spedirsi o consegnarsi ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, agli altri componenti del consiglio di amministrazione ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. La spedizione dell'avviso di convocazione può essere effettuata anche mediante telefax o e-mail inviata ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, agli altri componenti del consiglio di amministrazione ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora

dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima convocazione.

L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori della sede sociale, purché nel territorio nazionale.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto al voto e quando tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori, i sindaci ed il revisore, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO. Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci.

Ogni socio cooperatore persona fisica ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

Ad ogni socio cooperatore persona giuridica spetta un voto fino ad una quota di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), due voti da una quota di Euro 50.0001,00 (cinquantamilauno virgola zero zero) ad una quota di Euro

100.000,00 (centomila virgola zero zero), tre voti per quote superiori a Euro

100.000,00 (centomila virgola zero zero).

Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio cooperatore non amministratore o sindaco e con i limiti di cui all'art. 2372 del codice civile. Ogni socio non può avere più di cinque deleghe.

Per i soci speciali si applica l'art. 10 del presente statuto.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza l'assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

COMPETENZE. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci sottopongono alla loro approvazione.

All'Assemblea è inderogabilmente attribuito il potere di:

- a) - approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo;
- b) - approva il bilancio sociale se volontariamente predisposto o obbligatoriamente predisposto in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs 112/2017;

- b) - deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;
- c) - procedere alla nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
- d) - deliberare l'eventuale compenso da corrisponderci agli Amministratori per la loro attività e determinare il compenso dei sindaci e del revisore;
- e) - deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
- f) - deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità;
- g) - deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;
- h) - deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi
- i) - deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società;
- l) - deliberare sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo e dallo Statuto;
- m) - deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- n) - approvare i regolamenti interni sul funzionamento della società;
- o) - deliberare l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2526 c.c.;
- p) - deliberare su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA. In prima

convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Per la modificazione dell'oggetto sociale, lo scioglimento e la nomina del o dei liquidatori occorrerà sia in prima che in seconda convocazione la presenza della metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti presenti.

Sono fatte salve le eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla Legge o dal presente Statuto.

VERBALIZZAZIONE. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Per le delibere che comportano modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla legge il verbale deve essere redatto dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e i voti rappresentati da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 25 - Consiglio di Amministrazione -

La società è amministrata da più amministratori che agiscono in forma di Consiglio di Amministrazione.

l'assemblea dei soci stabilisce: il numero degli stessi, comunque non inferiore a tre e non superiore a nove.

Gli Amministratori possono essere scelti anche tra i non soci ma la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori scelti dovranno rispettare i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza eventualmente previsti dal d.lgs 112/2017.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea comunque non superiore a tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio stesso.

Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai sindaci effettivi o dal revisore, se nominati.

L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata a.r. da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza a mezzo di telefax o e-mail da spedire almeno due giorni prima della data fissata per la riunione a

ciascun membro del Consiglio ed ai sindaci effettivi o al revisore, se nominati.

La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci o il revisore, se nominati.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleaudioconferenza a condizione che:

- 1) sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 2) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- 3) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il

presidente determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dagli articoli 2381 e 2475 comma quinto del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ARTICOLO 26 - Poteri - Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria e di disposizione della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza dell'assemblea dei soci.

Il consiglio di amministrazione può, con procura, nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 27- Rappresentanza -

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente, e se nominato al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione nonché agli Amministratori Delegati nei limiti e con le modalità della delega loro conferita.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, se nominato. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità.

ARTICOLO 28 - Rimborso spese - Agli amministratori spetta il rimborso

delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo nonché una indennità per la cessazione del rapporto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa.

ARTICOLO 29- Organo di controllo-

L'organo di controllo, se nominato, è costituito dal Sindaco unico ovvero dal Revisore contabile.

Il Sindaco unico dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Il Revisore contabile è eletto dall'assemblea, che ne determina la durata ed il compenso, fra gli iscritti all'apposito Albo tenuto dal Ministero della Giustizia.

L'assemblea dei soci può nominare un revisore iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Il revisore esercita il controllo contabile.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter del codice civile; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409 sexies del codice civile.

All'Organo di controllo si applicano le disposizioni di legge.

ARTICOLO 30 - Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano all' Organo di controllo tutte le disposizioni previste in materia di organo di controllo della società a responsabilità limitata.

TITOLO V - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 31- La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei

soci e per le altre cause di scioglimento previste dalla legge.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.

Alla liquidazione si applicano gli articoli 2484 e seguenti del codice civile.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

TITOLO VI - REGOLAMENTO INTERNO

ARTICOLO 32- Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di amministrazione potrà elaborare un apposito regolamento sottoponendolo successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 33- Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Torino, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera

Arbitrale della Camera di Commercio di Torino che provvederà alla nomina dell'arbitro. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'assemblea dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art. 12.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 34 - Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.

In originale firmato: Fabrizio Bo- Francesco Terrone Notaio.

Registrato a TORINO -terzo ufficio delle Entrate- il 6 luglio 2018

al numero 12994 serie 1t Euro 200,00

Tassa Trascrizione Euro

Copia conforme all'originale in più fogli muniti delle prescritte firme.

Torino, 9 luglio 2018

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs 82/2005, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro delle imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite Camera di Commercio di